

R.G. 49675/11

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà industriale  
ed intellettuale

\*\*\*\*\*

Il giudice, dott. Claudio Marangoni;  
sciogliendo la riserva assunta all'esito  
dell'udienza del 29.9.2011 nel procedimento  
cautelare promosso da Marco MANTOVANI, Igor  
SEGHEZZI e SPRADEWARTS s.r.l. nei confronti di  
Nicola LEONETTI;

letti gli atti e la documentazione prodotta;

osserva quanto segue.

1. Marco MANTOVANI e Igor SEGHEZZI, rispettivamente  
noti quali artisti con gli pseudonimi KayOne e  
Tawa, hanno dedotto l'attività di plagio posta in  
essere dal convenuto Nicola LEONETTI il quale sul  
profilo Facebook da esso mantenuto sotto la  
denominazione "Arteblog Italia Leonettinicola"  
propone come proprie delle opere pittoriche, alcune  
delle quali in realtà realizzate dai menzionati  
ricorrenti mentre molte altre risulterebbero frutto  
di appropriazione di tutti gli elementi  
caratterizzanti in particolare lo stile ed il  
linguaggio pittorico del MANTOVANI.

Insieme all'altra ricorrente STRADEARTS s.r.l., titolare dei diritti di sfruttamento economico delle opere dei due artisti, hanno dunque chiesto che venisse ordinato al LEONETTI la rimozione da detto blog delle immagini relative alle opere che costituiscono plagio o usurpazione della paternità degli artisti ricorrenti, l'inibitoria all'ulteriore prosecuzione di tali illeciti ed il sequestro delle tele contestate.

2. Il resistente LEONETTI non si è costituito nel presente giudizio.

Va rilevato che le parti ricorrenti hanno provveduto a presentare per la notifica il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza in data 29.6.2011 mediante la spedizione tramite il servizio postale, e cioè entro il termine a tal fine stabilito dal giudice (5.7.2011).

Se è vero che la notificazione si è perfezionata per parte resistente oltre il termine fissato dal giudice, deve tuttavia rilevarsi che esso non rivestiva carattere perentorio e che - in osservanza del principio del contraddittorio, così come in particolare richiamato dal primo comma dell'art. 669 sexies c.p.c. - all'udienza fissata per la trattazione del ricorso in assenza del

resistente si è disposto un lungo rinvio della trattazione di oltre due mesi, provvedendo a notificare (in data 4.8.2011) al resistente il verbale dell'udienza del 19.7.2011 nella quale si è disposto detto rinvio assegnando altresì al resistente un ulteriore termine per il deposito della sua memoria di costituzione in giudizio.

Deve dunque confermarsi la ritualità della notifica del ricorso eseguita nei confronti del convenuto, il quale ha potuto beneficiare di un ragguardevole lasso di tempo per predisporre le proprie difese.

3. In via preliminare deve altresì essere confermata la competenza di questa Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, posto che - al di là della questione relativa al foro competente ex art. 20 c.p.c. in caso di diffusione dell'illecito tramite la rete internet - appare documentato che vi è stata da parte del LEONETTI una specifica offerta in vendita di una delle opere contestate ricevuta in Milano (v. docc. 31 e 32 fasc. ric.).

4. Quanto al merito delle richieste cautelari svolte dalle parti, ritiene il giudicante che esse siano sorrette da un concreto *fumus boni iuris* rispetto agli illeciti dedotti.

Per ciò che riguarda il ricorrente MANTOVANO, deve rilevarsi in primo luogo che nella sezione *Ego* bacheca rilevabile nel blog "Arteblog Italia Leonettinicola" sono raffigurate 6 opere realizzate dal ricorrente (*Abissi*, *Nomi Sacri*, *Contaminazione*, *Ombre e Dune*, *Ego e Spring*) senza alcuna menzione del nome del vero autore, così ingenerando nel visitatore del blog la convinzione che lo stesso LEONETTI - che si definisce "artista, writer e giocoliere del colore" sullo stesso blog in cui espone e pone in vendita le "sue" opere (v. doc. 20 fasc. ric.) - sia l'autore di esse.

Inoltre il ricorrente ha dato prova della presenza sullo stesso blog di numerose opere del LEONETTI costituenti effettivo plagio di altrettante opere del MANTOVANI.

Si tratta di oltre 60 opere (v. doc. 36 C ric.) che risultano in tutta evidenza scorrette e riproduzione delle opere del MANTOVANI (v. doc. 36 B ric.), ancorchè non costituenti esatta riproduzione delle stesse.

E' noto l'orientamento della giurisprudenza in relazione al rapporto tra opera originale da una parte ed elaborazione creativa della stessa o plagio/contraffazione dall'altra.

Ciò che contraddistingue tale ultima ipotesi dall'elaborazione tutelata dall'art. 1 L.A. è l'assenza di originalità e di carattere creativo, posto che l'elaborazione creativa si caratterizza, rispetto all'opera originale, non in ragione di differenze individualizzanti idonee ad escludere la confondibilità, ma per la presenza di un riconoscibile apporto creativo, seppur minimo (v. Cass. 20925/05; Cass. 24594/08).

Nel caso di specie il confronto tra le opere dei MANTOVANI e quelle presenti sul blog del LEONETTI (v. docc. 36 B e 36 C fasc. ric., già citati) mostra con evidenza l'intento puramente ed esclusivamente riproduttivo di tutti gli elementi stilistici che possono ritenersi propri della personalità artistica di KeyOne, quali il costante utilizzo del colore bianco e grigio, delle lettere a stencil, di retini, trasparenze, figure di rombi, linee appuntite, di sgruzzi ad andamento circolare, il tutto caratterizzato da sgocciolature e schizzi che richiamano uno stile di pittura energico e dinamico che ne rivela la sostanziale impulsività. Il risultato, evidente nel confronto tra le opere, è quello di una costante e pedante riproduzione della produzione artistica del ricorrente, priva di

qualsiasi profilo di autonoma creatività ed originalità al quale possa attribuirsi il rango di un'autonoma e consapevole elaborazione che, pur ispirandosi con evidenza allo stile del MANTOVANI, riveli in qualche modo un intento di arricchire od elaborare autonomamente temi e moduli espressivi propri di tale autore.

Non può evidentemente sottacersi che tali valutazioni tratte dal confronto diretto tra le opere in questione risultano indirettamente ma significativamente confermate e rafforzate in primo luogo dal fatto - già evidenziato - che su detto blog il LEONETTI presenti anche opere del MANTOVANI stesso senza menzionare il nome dell'autore e dunque di fatto attribuendo a sé la paternità delle stesse, ma anche dal fatto che esso abbia inserito anche una foto del laboratorio del ricorrente (v. docc. 34B e 35A fasc. ric.) nonché un'altra foto della tela esposta recentemente dal MANTOVANI - visibile nella foto stessa tra il pubblico - nell'ambito della sede lombarda della Biennale di Venezia 2011 (v. doc. 35B fasc. ric.).

La mancanza di qualsiasi riferimento alla persona del MANTOVANI - anche in relazione ad un'eventuale e ricercata ispirazione alle opere del ricorrente -

consente dunque di ritenere sussistente la lesione del diritto morale del ricorrente sia in relazione alla non menzionata paternità delle sue opere pubblicate sul blog in questione che rispetto al plagio/contraffazione costituito dalle ulteriori opere realizzate dal LEONETTI appropriandosi e replicando le scelte tematiche e stilistiche del MANTOVANI.

5. Analoga fondatezza deve essere riconosciuta alle doglianze svolte dall'altro ricorrente SEGHIZZI in relazione all'usurpazione di paternità dell'opera denominata "Tsunami", la cui immagine risulta riprodotta su "Arteblog Italia Leonettinicola" con diverso titolo e senza menzione del suo effettivo autore, così da ingenerare la convinzione nel visitatore del blog che tale opera sia riconducibile allo stesso LEONETTI (v. pagg. 13 e 14 ricorso).

6. Per ciò che riguarda la posizione di STRADEARTS s.r.l., le condotte sopra evidenziate risultano idonee a ledere i diritti di utilizzazione economica delle opere dei due artisti ricorrenti - di cui è titolare in forza dei contratti predotti in atti (v. doc. 13 fasc. ric.) - per effetto della capacità depressiva del valore delle opere

originali costituita dall'indebita circolazione di opere sostanzialmente identiche.

7. Sussiste altresì anche il presupposto del *periculum in mora* necessario per l'adozione delle misure cautelari richieste, tenuto conto della diffusività e dell'attualità degli illeciti innanzi ritenuti sussistenti, che risulterebbero anche in fase di ulteriore espansione in quanto estesi ad altri siti *web* e *blog* sempre facenti capo al LEONETTI (docc. 38 e 39 fasc. ric.).

Devono dunque essere adottati i richiesti provvedimenti di rimozione delle immagini relative alle opere contestate e di inibitoria alla prosecuzione degli illeciti innanzi individuati nonché il sequestro delle opere contestate.

La particolarità della vicenda e l'ampia diffusione degli illeciti posta in essere dal convenuto rende necessaria anche la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza - evidenziando la natura cautelare del provvedimento stesso - secondo le modalità precisate in dispositivo.

La concessione del sequestro non consente la stabilizzazione del provvedimento cautelare, sicché le spese del procedimento saranno liquidate all'esito della causa di merito.



F.g.m.

visto l'art. 669 octies c.p.c.:

- 1) in accoglimento del ricorso cautelare avanzato da Marco MANTOVANI, Igor SEGHIZZI e STRADEASTO S.R.L., ordina a Nicola LEONETTI la rimozione dal suo blog denominato "Archeblog Italia Leonettinicola" e comunque da qualsiasi altro sito telematico le immagini raffiguranti sia opere dei ricorrenti Marco MANTOVANI e Igor SEGHIZZI senza attribuzione della reale paternità delle stesse, sia le opere di cui al doc. 360 del fascicolo delle parti ricorrenti in quanto ritenute in plagio/contraffazione delle opere del ricorrente Marco MANTOVANI, inibendo allo stesso resistente l'ulteriore prosecuzione degli illeciti individuati;
- 2) autorizza le parti ricorrenti al sequestro delle opere di cui al doc. 360 del fascicolo di parte nei confronti del resistente Nicola LEONETTI, autorizzando le stesse parti ricorrenti ad assistere alle operazioni mediante propri rappresentanti;
- 3) ordina al resistente Nicola LEONETTI di provvedere alla pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza per una volta ed a caratteri

R.G. 40675/11

doppi del normale sul primo numero utile del periodico "Flash Art" a cura ed a spese dello stesso, autorizzando sin da ora le parti ricorrenti - ove tale pubblicazione non fosse stata eseguita entro tale termine - a provvedere direttamente a tale incumbente, ponendo le relative spese a carico del resistente.

Milano, 29 settembre 2011

Il giudice designato

